

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE UNICA**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. OMISSIS tra

MUTUATARI

-parte attrice

nei confronti di

BANCA

-parte convenuta

Sulle rispettive conclusioni delle parti rassegnate dalle parti nel verbale udienza del 10.09.2020

RAGIONI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno promosso un giudizio di opposizione a precetto dolendosi in sostanza: a) della inidoneità del mutuo azionato esecutivamente dalla banca a valere come titolo esecutivo; b) della nullità della pattuizione degli interessi pattuiti in quanto usurari, con applicazione dell'art. 1815 II co. c.c., stante il superamento della soglia di usurarietà da parte del tasso di interesse moratorio se sommato con quello corrispettivo: il tasso complessivo (4,900%+5,750%) e il Tasso Effettivo di Mora (24,933%) superano il Tasso Soglia di Usura (7,485%).

La banca, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'azione.

La domanda di parte attrice è infondata e merita rigetto.

Va premesso che entrambe le doglianze su cui si fonda la opposizione a precetto sono già state disattese, con motivazioni ampiamente articolate, sia dal giudice della cognizione sommaria ex art. 615 I co. c.p.c. che dal G.E. adito ex art. 624 c.p.c., le cui motivazioni, i cui passi fondamentali risultano riportati nella comparsa conclusionale della banca, possono in questa sede richiamarsi.

Più in particolare, la prima doglianza si appalesa manifestamente infondata alla stregua della circostanza che le parti mutuatarie hanno rilasciato quietanza in ordine al ricevimento della somma oggetto di mutuo (sub doc. 2 fasc. convenuta). Con la conseguenza che può anche in questa sede richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (ex pluribus, Cass. 17194/2015; Cass. 6174/2020).

Anche la seconda lagnanza, oltre che basata su mere ipotesi di calcolo neppure realizzatesi, come si desume dalla ctp allegata sub doc. 2 fasc. attoreo) risulta infondata.

La tesi, propugnata dalla parte attrice, su cui tutte le doglianze formulate poggiano, relativa alla comunicabilità della eventuale nullità degli interessi moratori, perché superiori al tasso soglia, al tasso di interesse corrispettivo, con conseguente integrale gratuità del mutuo, in applicazione dell'art. 1815, II co. c.c., non è condivisibile.

Tale prospettazione non risulta appagante in quanto la sua attuazione implicherebbe la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la gratuità del finanziamento, proprio il debitore che non adempie all'obbligo restitutorio su di lui gravante.

Opinare diversamente condurrebbe all'assurdo risultato che proprio un comportamento patologico nella esecuzione del contratto, quale è l'inadempimento, determinerebbe addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore stesso.

Più in particolare, ostano alla accoglibilità della tesi della "comunicabilità" del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo i seguenti argomenti:

- a) il principio di simmetria/omogeneità di confronto (arg. ex Cass., 22.6.2016, n. 12965) postula che sarebbe irragionevole valutare l'usurarietà o meno degli interessi applicati al prestito, quando lo sconfinamento avvenga ad opera di poste passive — quali gli interessi di mora — che non siano state tenute in considerazione per la determinazione del limite di usura;
- b) la valutazione di usurarietà attiene alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo fondamento nel comportamento volontario o colposo delle parti;
- c) l'incidenza del tasso di mora sul costo complessivo del contratto non può essere determinata a priori in quanto dipende dall'ammontare del capitale scaduto e non pagato e dal periodo di mora. Ed infatti, gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale e per tutta la durata del contratto, motivo per il quale già al momento dell'accordo è possibile accertare il costo del finanziamento.

Da ciò discende che la eventuale nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. della clausola relativa agli interessi moratori per superamento del tasso soglia non pregiudica la validità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, che, se fissati al di sotto del tasso soglia, restano dovuti.

Nel senso della non comunicabilità agli interessi corrispettivi della eventuale nullità che affligge gli interessi moratori, si è espressa, con innovativa motivazione, che tiene conto della molteplicità degli argomenti in esame, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, in situazione analoga a quella di specie, nell'affermare che: *"la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della I. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9237 del 20/05/2020), ha espressamente escluso la comunicabilità della eventuale nullità degli interessi moratori a quelli corrispettivi, con la conseguente non applicazione della sanzione della gratuità del mutuo di cui all'art. 1815 II c.c.. (sullo stesso tema, anche se in forza di diverso ragionamento, Cass. 22890 del 13/09/2019).

Sentenza, Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi, n. 906 del 7 dicembre 2020

Infatti, se si accerta, come è pacifico nella specie, che la pattuizione sugli interessi corrispettivi è valida, ossia non viola il divieto degli interessi usurari, la sua nullità non può derivare da quella che affligge altra e diversa pattuizione, proprio perché la stessa ammissibilità, nel diritto sostanziale, di una nullità che possa dirsi derivata è altamente opinabile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 260.000,00 a 520.000,00), state la scarsa complessità della controversia, attinente a questioni ormai ampiamente assestate nell'ambito della giurisprudenza di settore, ed escludendo la fase istruttoria, in quanto non espletata.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) rigetta la domanda di parte attrice;
- b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in complessivi euro 5.737,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge.

Così deciso in Ivrea, 7 dicembre 2020

Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*